



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 33 DEL 30/12/2024

OGGETTO:	ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE DI DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DETENZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINE DALLE ORE 19.00 DEL 31 DICEMBRE 2024 ALLE ORE 05.00 DEL 01 GENNAIO 2025 IN PIAZZA XX SETTEMBRE E IN ZONA PINCIO IN OCCASIONE DELL'EVENTO PER I FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO
----------	---

IL SINDACO

Visto che nella sera del 31 dicembre 2024 in piazza XX Settembre e in zona Pincio si terrà l'evento per il festeggiamento del Capodanno;

Vista la riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuta in Prefettura il 23 dicembre 2024 in cui sono state date indicazioni finalizzate alla tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica;

Ritenuto che anche il semplice abbandono sul suolo pubblico di bottiglie ed oggetti di vetro e di coccio, in caso di rottura, volontaria o accidentale, rappresenterebbe un pericolo per la pubblica incolumità soprattutto qualora si dovesse verificare un urgente deflusso dei partecipanti alla manifestazione;

Dato atto che é stata ottemperata all'obbligo di invio preventivo previsto dall'art. 54/4 del TUEL;

Visto il D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;

Visto l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale prevede che "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, (anche) contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana

ORDINA

per motivi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica in premessa citati, dalle ore 19,00 del 31/12/2024 alle ore 05.00 del 01/01/2025, in piazza XX Settembre e in zona Pincio:

a) il divieto alla vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie/contenitori

e bicchieri di vetro e in alluminio;

b) Nelle predette circostanze di tempo e di luogo è, altresì, fatto divieto di utilizzo e di detenzione di bottiglie/contenitori e bicchieri di vetro e alluminio, per il consumo di bevande.

DISPONE

- l'invio al Corpo Polizia Locale per quanto di competenza in merito alle azioni per il controllo e sull'osservanza della presente ordinanza;

- la trasmissione alla Prefettura di Pesaro Urbino , alla Questura di Pesaro e Urbino, alla Guardia di Finanza, al Comando Carabinieri Pesaro, incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;

- che la presente ordinanza venga data pubblicazione attraverso l'affissione all'Albo Pretorio, negli abituali luoghi pubblici e inserita sul sito del Comune di Fano.

AVVISA

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione , al T.A.R. delle Marche nei termini e modi previsti dall'art. 29 del D.Lgs n. 104 del 02 luglio 2010 o in via alternativa, entro 30 giorni, ricorso gerarchico al Prefetto di Pesaro e Urbino D.P.R. 24.11.1971 n.1199)

AVVISA ALTRESI'

I trasgressori potranno incorrere, salve le più gravi fattispecie penali od amministrative connesse e/o concorrenti anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 650 e 703 del codice penale, nelle sanzioni di cui all'art.7bis del D.Lgs.n.267/2000. Per le violazioni concorrenti del Regolamento di Polizia Urbana si applicano le sanzioni ivi previste.

Fano, li 30/12/2024

IL SINDACO

f.to Serfilippi Luca

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005